

Codice A1715A

D.D. 3 febbraio 2026, n. 83

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria "GATTICO" - Rinnovo della concessione.



ATTO DD 83/A1715A/2026

DEL 03/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria “GATTICO” – Rinnovo della concessione

Visti e viste:

l'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la Determinazione Dirigenziale n. 260 del 16.07.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata “Gattico” di ettari 991.73, ricadente nei Comuni di Gattico, Comignago e Oleggio Castello nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della Società “Azienda faunistico-venatoria Tre Cicogne s.a.s. di Da Lisca Luigi Alessandro & c.” rappresentata dal Sig. *omissis* quale legale rappresentate, fino al 31.01.2008;

la Determinazione Dirigenziale n. 81 del 16.05.2001 con la quale è stata intestata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria “Gattico” a favore del Sig. Emilio CAMINATI in sostituzione del

Sig. *omissis*, legale rappresentante della Società “*omissis*”;

la Determinazione Dirigenziale n. 192 del 31.03.2008, con la quale:

- è stata rinnovata la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “GATTICO”, ricadente nei Comuni di Gattico, Comignago e Oleggio Castello, nella zona faunistica della Provincia di Novara, fino al 31.01.2017;
- è stata ridotta la superficie dell’azienda da ettari 991.73 ad ettari 747.81;
- è stato preso atto dell’intestazione della concessione dell’azienda faunistico-venatoria all’Azienda Agricola “L’Altana s.a.s.” rappresentata dal Sig. Emilio CAMINATI quale legale rappresentante;

la nota prot. n. 42261/A1702A in data 12.10.2016 con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha invitato il concessionario a verificare presso il competente Settore Biodiversità e aree naturali, l’eventuale assoggettabilità dell’istanza alla procedura di Valutazione di Incidenza, secondo le previsioni della D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014 e s.m.i. e a fornire risposta del relativo esito;

la risposta prot. n. 5189 in data 16.12.2016 del “Parco Ticino e Lago Maggiore” al concessionario e da questi trasmessa al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura (prot. n. 52144/A1702A del 20.12.2016) dove l’Ente ritiene che:

- il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza in quanto compatibile con la conservazione del SIC IT1150002 “Lagoni di Mercurago”;
- il progetto è approvabile ai sensi dell’art. 27 comma 4 ter e quater della l.r. 19/2009 e s.m.i. senza osservazioni;

la Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 30.12.2016, con la quale si è rinnovato la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “GATTICO” di ettari 747.81, ubicata nei Comuni di Gattico, Comignago e Oleggio Castello nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della Società “Azienda Agricola L’Altana s.a.s. di Emilio CAMINATI e c.”, rappresentata dal Sig. Emilio CAMINATI in qualità di socio accomandatario, fino al 31.01.2026.

l’istanza Protocollo n. SIAP-00297496 del 13/11/2025 da parte della Azienda Venatoria - AZIENDA AGRICOLA L’ALTANA- S.A.S. DI EMILIO CAMINATI E C., concessionaria dell’azienda faunistico-venatoria “GATTICO”, intesa a chiedere il rinnovo della concessione per il periodo di nove anni e precisamente sino al 31.01.2035, in capo all’attuale concessionario, la succitata Società “Azienda Agricola L’Altana s.a.s. di Emilio CAMINATI e c.” la quale contiene anche come allegato la dichiarazione resa dal legale rappresentante che il consorzio aziendale “Consorzio Azienda Agro-Faunistica Venatoria di Gattico” è vigente e valido sino alla data del 31.01.2035 come da verbale di assemblea ordinaria del 16.10.2025;

il verbale di sopralluogo ispettivo del 19/11/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d’ufficio;

la scheda n. 323 dell’allegato A della D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”, che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell’istanza, il termine finale del procedimento amministrativo di riduzione della superficie in concessione;

i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agriturismo-venatorie – AATV);

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

preso atto che il consorzio tra proprietari terrieri e conduttori è stato rinnovato per una durata di nove anni come da verbale di assemblea ordinaria del 16.10.2025 sopra descritto e allegato in copia all'istanza;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della successiva integrazione, entrambe allegate alla suddetta istanza;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di 9 anni, fino al 31.01.2035.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;

- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'articolo 8 della DGR. n. 15-11925 e ss.mm.ii, al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "GATTICO" ubicata nei Comuni di Gattico, Comignago e Oleggio Castello nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della Società "Azienda Agricola l'Altana s.a.s. di Emilio CAMINATI e c.", rappresentata dal Sig. Emilio CAMINATI in qualità di socio Accomandatario, fino al 31.01.2035;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara, all' ATCNO1, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto